



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

N. protocollo: 15/2016

Oggetto: CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNAMENTI

Con provvedimento direttoriale del 21 marzo 2016 l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni.

Le principali novità riguardano:

- il recepimento nel modello delle nuove percentuali di compensazione per i produttori agricoli in regime speciale stabilite dal D.M. 26 gennaio 2016 con decorrenza 1 gennaio 2016 in attuazione delle disposizioni contenute nella recente Legge di Stabilità per l'anno 2016;
- l'implementazione delle categorie di contribuenti aventi diritto al rimborso prioritario, con particolare riferimento agli esercenti attività di proiezione cinematografica contraddistinti dal codice ATECO2007 59.14.00 (che dovranno indicare il codice 7 nella relativa casella del modello);
- l'implementazione del rigo TD9, nell'ambito della sezione 4 del modello relativa ai soggetti partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo, mediante aggiunta di un campo 2 nel quale collocare l'importo richiesto a rimborso da parte della società controllante.

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di aprile per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2016 (quest'anno il termine di presentazione scade il 2 maggio in quanto il 30 aprile cade di sabato).

Si ricordano, inoltre, per la loro rilevanza, anche le novità che sono state introdotte con il provvedimento direttoriale dello scorso anno per tenere conto principalmente delle modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni):

- visto di conformità per i rimborsi: viene prevista, anche per i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15.000 euro, la possibilità di richiesta dell'eccedenza di imposta detraibile senza dover prestare la garanzia quando l'istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo e dell'attestazione patrimoniale e contributiva. Per consentire l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo, nonché l'attestazione delle condizioni patrimoniali e contributive viene integralmente riformata nel nuovo modello la sezione 3 che lo scorso anno era riservata ai contribuenti virtuosi;
- operazioni per le quali trova applicazione il meccanismo dello *split payment*: viene introdotto nel modello il nuovo rigo TA13 dedicato alle operazioni in regime di *split payment*, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l'Iva in fattura deve essere versata direttamente dall'Amministrazione pubblica committente;
- rimborso prioritario per i casi di *split payment*: con l'articolo 8, D.M. 23 gennaio 2015 i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 vengono inclusi fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'Iva sono da eseguirsi in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 10, del decreto Iva. Con il successivo D.M. datato 20 febbraio 2015 vengono apportate modifiche al D.M. 23 gennaio 2015 al fine di eliminare i criteri previsti dall'articolo 2, D.M. 22 marzo 2007 per coloro che sono ammessi al citato rimborso in via prioritaria;
- modifica della scelta tra compensazione e rimborso: viene prevista nel frontespizio una casella " Rettifica utilizzo credito " che va barrata nel caso in cui si intenda variare – secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia con



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

la risoluzione n. 99/E/2014 – la modalità di utilizzo del credito espressa in sede di presentazione del modello TR;

Funzione del modello TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive).

In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Regole di utilizzo

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Nessun visto per la compensazione orizzontale del credito trimestrale

Differentemente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale eccedente la soglia di 15.000 euro non prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista.

Si tratta di una differenza (forse ingiustificata) rispetto alla necessaria apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva, ma allo stato normativo attuale non è possibile concludere diversamente.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente monitorato il credito Iva periodico risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti di ammontare significativo, a contattare lo studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica .
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➔ entro 2 maggio 2016 (il 30 aprile cade di sabato) II trimestre ➔ entro 1 agosto 2016 (il 31 luglio cade di domenica) III trimestre ➔ entro 31 ottobre 2016



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	<p>Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal mese successivo al compimento del trimestre ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR;▶ per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR. <p>La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>).</p>
Visto di conformità	<p>Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità.</p> <p>Con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale, invece, laddove eccedenti l'importo di 15.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.</p>
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none">• aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, comma 5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno);• operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;• soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;• acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;• operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-<i>bis</i>), D.P.R. 633/1972.